

Ordinanza, Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Adele Foresta, 7 marzo 2016

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

letto il ricorso in opposizione depositato, in data 26.06.2015, dai debitori *omissis* e, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ivi proposta;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 04.11.2015;

in ordine all'opposizione e alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva:

premesso che l'opposizione si fonda esclusivamente sul dedotto mancato tempestivo deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c.;

reputato che, sulla scorta della valutazione sommaria propria della presente fase, l'opposizione debba qualificarsi — a dispetto della nomenclatura impiegata dalla parte — quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella misura in cui non si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione (né sotto il profilo della sussistenza e titolarità dei crediti, né sotto il profilo oggettivo della sussistenza del vincolo sui beni oggetto di vendita) o la pignorabilità dei beni, bensì la regolarità dell'iter espropriativo nella fase anteriore all'autorizzazione della vendita e, quindi, della regolarità dell'atto conclusivo di detta fase, ossia delle ordinanze di vendita (prima) e di delega (poi), emesse anni addietro, che hanno, appunto, definito la fase di autorizzazione alla vendita e che sono state emesse in luogo della dedotta declaratoria di estinzione della procedura per mancato (sempre dedotto) deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c.;

rilevato che, pertanto, l'opposizione, con elevata probabilità, si profila siccome tardiva, essendo stato censurato un vizio dell'ordinanza di vendita (giacché emessa senza il preventivo deposito della documentazione ipocatastale) ben oltre (e non di poco) il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.;

considerato, solo per completezza, che, peraltro, la documentazione risulta essere stata a suo tempo depositata, per come emerge anche dalle attestazioni di cancelleria allegate e dalla documentazione in atti;

osservato che, pertanto, l'opposizione, quantomeno allo stato, appare siccome iniziativa processuale intrapresa con colpa molto grave e con finalità meramente dilatorie, sia con riferimento alla sua tempestività (mirando a rimettere in discussione una fase che risale a oltre tre lustri addietro), sia con riferimento alla sua fondatezza (frutto, evidentemente, di una non approfondita disamina del fascicolo), con conseguente evitabile instaurazione del contenzioso ed altrettanto evitabile dispendio di tempi e risorse della giustizia, sicché si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 ult. co. c.p.c., quale sanzione processuale che, non avendo finalità prettamente risarcitoria, prescinde dalla prova della sussistenza di un effettivo pregiudizio per la parte vittoriosa, mirando, invece, appunto, a sanzionare condotte di abuso degli strumenti processuali, contrarie al principio di lealtà o suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo e, quindi, lesive di interessi pubblicistici prima ancora che di parte (Trib. Varese, 30.10.2009 e 21.01.2011; Trib. Piacenza, 22.11.2010 e 7.12.2010; Trib. Verona, 20.09.2010 e 9.12.2010; Trib. Milano 29.08.2009; Trib. Lamezia Terme, ord. 12.07.2011; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., n. 5300 dell'11.02.2011); alla relativa liquidazione, tenuto conto anche della gravità della colpa, si provvede come in dispositivo, in via equitativa;

considerato che, con sentenza n. 22033 del 24 ottobre 2011, la Suprema Corte, facendo applicazione della propria funzione nomofilattica, ha statuito che il giudice dell'esecuzione, quando pronuncia sull'istanza di sospensione avanzata in seno all'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, deve provvedere sulle spese, che, in questa sede, vengono regolate secondo il criterio generale della soccombenza e liquidate come in

Ordinanza, Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Adele Foresta, 7 marzo 2016

dispositivo, in favore dei soli creditori comparsi all'udienza del 04.11.2015 e che hanno spigato difese nel sub-procedimento di opposizione;

in ordine all'istanza di sospensione-estinzione della procedura per mancata rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti

premesso che (solamente) all'udienza del 04.11.2015 la difesa dei predetti debitori ha anche chiesto che il g.e. onerasse il professionista delegato di verificare se le trascrizioni dei pignoramenti eseguite in data 04.08.1994, 06.06.1995 e 05.07.1995 fossero state rinnovate prima della scadenza di venti anni;

premesso, altresì, che, in data 21.12.2015, 20.01.2016 e 01.02.2016, i predetti debitori depositavano istanza con cui chiedevano — con provvedimento inaudita altera parte — dapprima la sospensione della vendita del 21.01.2016 e, successivamente, la sospensione della procedura esecutiva, motivando l'istanza esclusivamente sulla circostanza per cui la declaratoria di estinzione della procedura sarebbe, a loro dire, esito inevitabile della mancata rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti, avente efficacia costitutiva;

considerato che un'istanza di sospensione della procedura esecutiva fondata sulla sussistenza di ragioni per una sua estinzione è da ritenere una contraddizione in termini, nella misura in cui si vorrebbe ottenere un provvedimento per sua natura interinale e provvisorio e fondato su una cognizione di tipo sommario (quale è il provvedimento di temporaneo arresto dell'esecuzione) per ragioni che, invece, a dire dello stesso istante, impongono l'arresto definitivo dell'esecuzione, di talché un provvedimento di sospensione, non collocandosi né nel meccanismo di cui all'art. 623 c.p.c. né in quello di cui all'art. 624 c.p.c. (non sussistendone, evidentemente, i presupposti, difatti non invocati neppure dagli istanti) porrebbe la procedura in uno stato di quiescenza, non risolvibile con il meccanismo di cui all'art. 624 co. 3 c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che l'improprio *petitum* di dette istanze debba essere interpretato quale richiesta, rivolta al g.e., per ottenere una declaratoria di estinzione della procedura (per come si evince dall'affermazione secondo cui "la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento è causa di estinzione del processo esecutivo", contenuta in dette istanze;

dato atto che, contrariamente a quanto dedotto dagli istanti, la trascrizione del pignoramento del 04.08.1994 risulta tempestivamente rinnovata in data 25.07.2014 (R.P. 7068), la trascrizione del pignoramento del 07.07.1995 risulta tempestivamente rinnovata in data 29.06.2015 (R.P. 5937), mentre la trascrizione del pignoramento del 06.06.1995 risulta "rinnovata" tardivamente in data 29.06.2015 (R.P. 5936), per come emerge dalle note di trascrizione depositate da Banca in data 13.07.2015 (e dall'attestazione del Conservatore resa in calce a dette note) e, quindi, ben prima del deposito delle predette istanze di "sospensione" da parte dei debitori, che, quindi, erano a conoscenza (o potevano esserlo usando l'ordinaria diligenza) delle predette rinnovazioni;

considerato che, pertanto, con riferimento ai pignoramenti la cui trascrizione è stata tempestivamente rinnovata neppure in linea astratta si pone una questione di arresto delle relative procedure;

ritenuto che, per quanto riguarda il pignoramento la cui trascrizione è stata tardivamente rinnovata, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità e della gran parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, la conseguenza che deriva dalla mancata rinnovazione tempestiva del pignoramento non è per nulla scontata — come vorrebbe fare intendere, piuttosto frettolosamente, la difesa dei debitori — e, anzi, è da accogliere l'orientamento che esclude la sanzione immediata dell'estinzione de plano dell'esecuzione;

reputato, infatti, che:

1. l'art. 2668 ter c.c. ricollega alla mancata rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti la perdita di efficacia della trascrizione non già la definitiva perdita di efficacia del pignoramento, quale primo atto dell'esecuzione, o, peggio ancora, l'estinzione della procedura: ciò a differenza, ad esempio, delle ipotesi

Ordinanza, Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Adele Foresta, 7 marzo 2016

previste negli artt. 497, 567, 624 co. 3 c.p.c., in cui è proprio il pignoramento che, per espressa scelta legislativa, perde efficacia (con l'effetto che, laddove il legislatore ha voluto comminare detta sanzione e condurre all'estinzione dell'esecuzione, lo ha fatto espressamente e non con locuzioni ibride o equivoche);

2. pertanto, il pignoramento mantiene la propria efficacia quale atto impositivo del vincolo e atto introduttivo della procedura esecutiva mentre la sopravvenuta inefficacia della trascrizione importa esclusivamente che non possano essere messi in vendita i beni se non si sia provveduto alla rinnovazione ovvero a nuova trascrizione di quell'originario pignoramento, ancora efficace: nulla e nessuna norma vieta, infatti, che l'avente diritto rinnovi oltre i termini il pignoramento e che, di conseguenza, il medesimo pignoramento originario produca nuovamente gli effetti che gli sono propri, salva, com'è evidente, l'eventuale trascrizione medio tempore compiuta di atti dispositivi pregiudizievoli, che potrebbero divenire opponibili;

3. infatti, dalla disciplina della rinnovazione dell'iscrizione dell'ipoteca e della trascrizione delle domande giudiziali (disciplina sulla quale è modellata, attraverso un mero richiamo, quella della trascrizione del pignoramento) si evince sia che la mancata rinnovazione non fa venir meno la validità ed efficacia del titolo da cui nasce il credito (in caso di ipoteca) o della domanda giudiziale quale atto introduttivo del giudizio e della conseguente sentenza quale provvedimento giudiziale che ha deciso il contenzioso, sia che la rinnovazione può avvenire tardivamente, comportando, detta eventualità, esclusivamente che essa opererà quale nuova iscrizione o trascrizione, prendendo grado dalla data in cui è avvenuta, sicché l'effetto di detta nuova formalità non si aggancerà più a quello della formalità originaria, perdendosi, così, l'effetto prenotativo tipico della tempestiva rinnovazione;

4. pertanto, così come avviene in ipotesi di ipoteche (cfr. art. 2848 c.c., alla cui disciplina si è ispirato il legislatore della riforma del 2009) e di domande giudiziali (la cui disciplina costituisce, per volontà legislativa espressa nell'art. 2668 ter c.c., il modello al quale è parametrata la disciplina della trascrizione del pignoramento), anche in caso di mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, detto atto mantiene la propria efficacia, che consiste, principalmente, nell'imprimere il vincolo, nell'originare gli obblighi di custodia in capo al debitore e nel dare inizio all'esecuzione (con l'effetto che giammai l'esecuzione può essere dichiarata estinta se è efficace l'atto la regge), ma il giudice non potrà porre in vendita senza nuova trascrizione dell'originario pignoramento; ciò in quanto — come statuito anche da recente arresto di legittimità (Cass. 20.04.2015, n. 7998) — il pignoramento è una fattispecie a formazione progressiva, composta di due momenti, ciascuno dei quali, però, dotato di propria valenza ed autonomia, con l'effetto che la notifica del pignoramento non è circostanza neutra e improduttiva di effetti senza la trascrizione (come, invece, vorrebbe la tesi che i debitori sembrerebbero cripticamente sostenere), rilevando, al contrario, ai fini sopra esposti (imposizione del vincolo pignoratorio, inizio della procedura, genesi degli obblighi custodiali), mentre l'assenza della trascrizione importa l'impossibilità (che può anche essere temporanea) di disporre la vendita dei beni;

5. ciò significa, come osservato da autorevole dottrina, che la trascrizione (e non la trascrizione originariamente posta in essere) è elemento costitutivo della fattispecie a formazione progressiva, sicché detto elemento costitutivo non viene definitivamente meno per effetto della mancata rinnovazione nei termini di legge, posto che può, invece, comunque subentrare nuovamente in un momento successivo per integrare la medesima fattispecie a formazione progressiva originaria, dato che trattasi di trascrizione del medesimo pignoramento originario (la cui efficacia perdura) e non di nuovo pignoramento, con conseguente salvezza degli atti processuali compiuti (retti dall'atto di pignoramento efficace) e con efficacia *ex nunc* della nuova trascrizione, che, per così dire, prenderà grado dalla data in cui è compiuta;

6. ne consegue che, avvenuta la tardiva rinnovazione (che equivale a nuova trascrizione dell'originario pignoramento), non può arrestarsi la procedura, in quanto la fattispecie a formazione progressiva è completa e i beni possono essere messi in vendita (o, meglio, possono proseguirsi le operazioni di vendita già pendenti), con l'unica precisazione per cui, nella fattispecie, **si dovrà accertare previamente che non siano divenuti opponibili atti pregiudizievoli** (a tale accertamento potendosi pervenire esclusivamente attraverso

Ordinanza, Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Adele Foresta, 7 marzo 2016

il deposito di documentazione ipocatastale o certificazione notarile sostitutiva da parte del creditore Banca, che ha proceduto alla tardiva "rinnovazione"); d'altra parte, è lo stesso precedente pretorio invocato dagli istanti (**Trib. Nocera Inferiore, 27.09.2011**) a dare atto della prevalenza dell'orientamento in questa sede accolto;

considerato che, pertanto, l'istanza di declaratoria di estinzione debba, allo stato, essere rigettata, dovendosi assegnare al creditore Banca termine entro il quale depositare documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. (o certificazione notarile sostitutiva) relativamente a tutti i beni pignorati (con esclusione solo di quelli venduti nell'ambito dell'esecuzione stessa) e con riferimento al periodo tra la data di trascrizione originaria e la data di nuova trascrizione del pignoramento (e ciò non già per fare regredire il processo nella fase degli adempimenti di cui all'art. 569 c.p.c. o per consentire il rinnovo dell'adempimento originario di deposito della documentazione ipocatastale, già tempestivamente ed integralmente eseguito a suo tempo, ma come adempimento necessario per verificare, all'attualità, l'insussistenza di atti pregiudizievoli opponibili), con riserva di verificare l'adempimento dell'incombente e il contenuto della documentazione depositata ed emettere ogni conseguente provvedimento relativamente alla sola procedura n. 59/1995 e relativamente ai soli beni e quote che non siano stati attinti da pignoramenti la cui trascrizione sia stata tempestivamente rinnovata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

assegna termine perentorio alla parte interessata sino al 30.06.2016 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà;

condanna gli opposenti alla rifusione, in favore degli opposti, delle competenze della presente fase sommaria, che liquida in euro 3.300,00, ciascuno, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva in favore, rispettivamente, di Banca S.p.a. e Banco, nonché in euro 900,00 ciascuno, oltre rimb. forf. spese gen., c.f. e Iva, in favore, rispettivamente, di (omissis) e (omissis);

condanna gli opposenti, ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., al pagamento della sanzione di euro 2.500,00 per ciascuno dei predetti creditori;

rigetta l'istanza di estinzione della procedura;

assegna alla Banca termine sino al 15.06.2016 per depositare documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. (o certificazione notarile sostitutiva) relativamente a tutti i beni pignorati (con esclusione solo di quelli venduti nell'ambito dell'esecuzione stessa) e con riferimento al periodo tra la data di trascrizione originaria (06.06.1995) e la data di nuova trascrizione del pignoramento (29.06.2015), avvertendo che detto incombenza è necessario per verificare la proseguibilità dell'esecuzione n. *omissis*/1995 R.e. per i beni e per le quote non attinte da pignoramenti la cui trascrizione sia stata tempestivamente rinnovata;

rinvia all'udienza del 28.06.2016 per la verifica dell'adempimento dell'incombente e del contenuto della documentazione depositata e per emettere ogni conseguente provvedimento;

invita il delegato a non fissare ulteriori vendite fino a nuova disposizione giudiziale.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Lamezia Terme, 07.03.2016

dott.ssa Adele Foresta

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**